



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.95 DEL 03/09/2015

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR PER LA LOMBARDIA AVVERDO L'ORDINANZA N. 28/2015 PROPOSTO DALLA FARI IMMOBILIARE SRL/COMUNE DI GOLASECCA

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** del mese di **settembre** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR PER LA LOMBARDIA AVVERSO L'ORDINANZA N. 28/2015 PROPOSTO DALLA FARI IMMOBILIARE SRL C/COMUNE DI GOLASECCA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con ordinanza n. 28/2015 del 21-05-2015 prot. 3315 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica si è provveduto all'annullamento parziale in autotutela del Permesso a costruire n. 10/2007 del 30-07-2007 e D.I.A. di variante n. 31 del 30-05-2008 in area P.I.I. in Golasecca via C. Battisti;

DATO che in data 22-07-2015, pervenuto al protocollo dell'Ente con n. 4857, è stato notificato al Comune di Golasecca il ricorso innanzi il T.A.R. per la Lombardia proposto dalla FARI S.r.l. per impugnare l'ordinanza n. 28/2015 adottata dal Comune in data 21-05-2015-;

CONSIDERATO che è necessario difendere le ragioni dell'Ente nell'instauranda fase di primo grado del giudizio;

CONSTATATO che, a seguito di attenta valutazione sulla fondatezza dell'azione, è necessario che il Comune chiarisca la propria posizione in merito alle contestazioni emerse nel ricorso al TAR presentate dalla controparte;

RITENUTO, nell'interesse dell'Amministrazione, di costituirsi in giudizio nel ricorso presentato al T.A.R. per la Lombardia da parte del Comune di Golasecca nei confronti della Società Fari Immobiliare S.r.l.;

RITENUTO che l'incarico di assistenza legale, pur concretizzandosi con il conferimento della procura alle liti, deve essere formalizzato -come per tutti i contratti in cui è parte una pubblica amministrazione- in un contratto scritto che disciplina i diritti e gli obblighi scaturenti dal mandato;

DATO ATTO che, al fine di rispettare il punto 18 del principio contabile n. 2 -sezione "debiti fuori bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, secondo cui in occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale (esempio incarichi di assistenza legale) l'Ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso, al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto, è stato previsto l'obbligo di determinare preventivamente il compenso complessivo spettante al professionista, sottoscrivendo un disciplinare di incarico ed assumendo l'impegno contabile sul bilancio dell'esercizio di riferimento, adottando così un sistema organizzativo in grado di evitare il formarsi di passività pregresse o debiti occulti in relazione alle spese legali;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il quale:

- ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico (comma 1);
- ha abrogato tutte le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviano alle tariffe vigenti, i cui effetti sono fatti salvi fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di determinazione dei parametri (commi 3 e 5);
- ha previsto che con decreto ministeriale vengano approvati i parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale (comma 2);
- ha previsto che il compenso venga determinato tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico (comma 4);
- ha previsto l'obbligo in capo al professionista di rendere nota la misura del compenso con un preventivo di massima (comma 4);

RITENUTO opportuno conformarsi al recente dato normativo, al fine di ridurre la spesa per assistenza legale ed adottare un sistema organizzativo che consenta di evitare il formarsi di passività pregresse o debiti occulti in relazione alle spese legali;

RITENUTO altresì opportuno affidare la resistenza in giudizio ad un legale, individuando allo scopo lo Studio Legale Losa nella persona dell'Avv. Liberto Losa, con studio in Busto Arsizio via Caprera n. 24;

VISTA la nota del 30-07-2015, inviata via mail, e con n. prot. 5161 del 3-08-2015, con la quale l'Avv. Liberto LOSA, contattato dall'Amministrazione, nel depositare preventivo di massima, comunica che il compenso previsto, per tutto il giudizio del ricorso avverso l'ordinanza di annullamento parziale in autotutela del permesso di costruire n. 10/2007 del 30-7-2007 e D.I.A. di variante n. 31 del 30-05-2008 in area P.I.I. in Golasecca via C.Battisti proposto da FARI IMMOBILIARE SRL, ammonta ad € 3.290 (euro tremiladuecentonovanta), oltre rimborso forfettario (15% dei compensi), oneri fiscali e spese;

RITENUTO opportuno, quindi, esaminato il curriculum vitae del professionista, affidare l'incarico all'Avv. Liberto LOSA, con studio in Busto Arsizio via Caprera n. 24, in quanto professionista incaricato già nei precedenti contenziosi intercorsi per il medesimo PII con la Società FARI Immobiliare Srl;

ACCERTATA la competenza della Giunta riguardo all'adozione del presente provvedimento ex art. 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Del. G.C. n. 66 del 16/06/2015 con cui si attribuivano al Sindaco le Responsabilità del Servizio di polizia locale, edilizia privata e urbanistica;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTI i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi individuati, circa la regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2001 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di costituirsi** in giudizio da parte del Comune di Golasecca, nel ricorso avanti il TAR per la Lombardia proposto dalla Società Fari Immobiliare S.r.l. avverso l'ordinanza n. 28 del 21/05/2015 di annullamento parziale in autotutela del permesso di costruire n. 10/2007 del 30-7-2007 e D.I.A. di variante n. 31 del 30-05-2008 in area P.I.I. in Golasecca via C.Battisti proposto da FARI IMMOBILIARE SRL;
- 3) Di conferire** incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento di costituzione in giudizio avverso il ricorso da parte del Comune di Golasecca nei confronti della Società Fari Immobiliare S.r.l. all'Avv. Liberto LOSA;
- 4) Di autorizzare** il Sindaco pro tempore a conferire la procura alle liti al legale nominato;
- 5) Di stabilire** che il compenso per l'Avv. LOSA viene pattuito per iscritto ed ammonta ad € 3.290,00 (euro tremiladuecentovantamila virgola zero zero), oltre oneri fiscali e spese;
- 7) Di demandare** al Responsabile del Servizio gli adempimenti di competenza conseguenti al presente atto deliberativo ed a stipulare il disciplinare di incarico, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
- 8) Di inviare** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR PER LA LOMBARDIA AVVERSO L'ORDINANZA N. 28/2015 PROPOSTO DALLA FARI IMMOBILIARE SRL C/COMUNE DI GOLASECCA.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Contabile	Favorevole	03/09/2015	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Tecnico	Favorevole	03/09/2015	Ventimiglia Claudio	F.to Ventimiglia Claudio

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 08/09/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 08/09/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 08/09/2015

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
Borghi Luigia